DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 4

La detenzione di apparecchi di accensione senza il simultaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto e' punita con la pena pecuniaria da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta volte il diritto evaso, oltre il pagamento del diritto annuale dovuto.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1956, non più in vigore dal 20 agosto 1959 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it